

	Allegato B al rogito n. 7420	
	STATUTO	
	"FONDAZIONE FILANTROPICA SIDIVAL FILA ETS"	
	Art. 1 - Costituzione	
	E' costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE	
	FILANTROPICA SIDIVAL FILA ETS", con sede legale in	
	Frascati (RM) Via San Francesco D'Assisi n. 3,	
	presso il Convento di San Bonaventura.	
	La Fondazione ha durata illimitata.	
	Padre Sidival Fila, in qualità di fondatore, ne	
	costituisce il soggetto di riferimento, ferma	
	restando la distinta ed autonoma sua soggettività	
	giuridica rispetto alla Fondazione.	
	Art. 2 - Scopo ed attività	
	La Fondazione non persegue fini di lucro e non può	
	distribuire utili.	
	Le finalità della Fondazione si esplicano	
	nell'ambito nazionale ed internazionale	
	E' scopo della Fondazione l'esclusivo	
	perseguimento delle finalità di solidarietà	
	sociale infra indicate, con espresso divieto di	
	svolgere attività diverse, ad eccezione di quelle	
	ad esse direttamente connesse.	
	La Fondazione persegue finalità di solidarietà	
	sociale, di promozione e tutela dei diritti umani	

	e della dignità della persona, di contrasto verso	
	tutte le forme di disagio sociale ed emarginazione.	
	La Fondazione riconosce come strumento universale	
	per l'emancipazione individuale e sociale la	
	libertà di espressione, in tutte le sue forme	
	(orale, scritta, stampata, artistica o attraverso	
	ogni altro mezzo riconosciuto idoneo dalla	
	Fondazione).	
	La Fondazione si ispira a principi di solidarietà	
	ed equità sociale.	
	La Fondazione persegue gli scopi di cui sopra	
	esclusivamente attraverso attività di solidarietà	
	e sostegno in favore di persone in stato di	
	svantaggio economico/sociale o di associazioni che	
	abbiano attività analoghe o similari sia in ambito	
	nazionale che internazionale.	
	Nei confronti dei soggetti indicati, la Fondazione	
	intende svolgere le seguenti attività:	
	- predisporre programmi di elargizione di fondi e	
	di materiali in sostegno alle persone in	
	condizione di disagio sociale;	
	- predisporre elargizioni destinate alle attività	
	sia promosse che gestite direttamente, sia gestite	
	indirettamente da altri enti, istituzioni,	
	associazioni (anche sportive) o altre fondazioni	

	con scopi sociali analoghi o similari e	
	qualificate come ETS Onlus o Ong;	
	- predisporre elargizioni di fondi che sostengano	
	l'espressione artistica e culturale (mostre, pièce	
	teatrali, concerti, workshops, audio e video	
	narrazioni, pubblicazioni), le manifestazioni	
	sportive, l'innovazione strumentale e tecnologica,	
	la valorizzazione delle identità culturali, delle	
	lingue e delle modalità espressive locali sia	
	nazionali che internazionali.	
	La Fondazione, in conformità allo scopo	
	istituzionale, potrà svolgere tutte le attività	
	direttamente connesse ad esso, tra cui:	
	beneficenza, sostegno a distanza, cessione	
	gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge	
	166/2016; erogazione di denaro, beni e servizi a	
	favore di persone svantaggiate; finanziamento o	
	svolgimento diretto di attività aventi ad oggetto:	
	- ex art. 5, lett. a), d.lgs. 117/2017,	
	prestazioni economiche destinate a rimuovere e	
	superare le situazioni di bisogno e di difficoltà	
	che la persona umana incontra nel corso della sua	
	vita;	
	- ex art. 5, lett. b), c), d), d.lgs. 117/2017,	
	interventi sanitari e socio-sanitari, di	

	istruzione, di formazione, di sport	
	dilettantistico;	
	- ex art. 5, lett. f) e h), d.lgs. 117/2017,	
	interventi di tutela, promozione e valorizzazione	
	di attività e iniziative culturali e di quanto di	
	interesse artistico e storico, di tutela e	
	valorizzazione dell'ambiente, di ricerche	
	scientifiche in generale; sostenendo iniziative	
	volte al rafforzamento dei legami solidaristici e	
	di responsabilità sociale, arrecando beneficio a	
	soggetti svantaggiati e promuovendo progetti	
	realizzati da Terzi, finanziati con l'erogazione	
	gratuita ad enti senza scopo di lucro che operano	
	prevalentemente e direttamente nel settore di	
	attività sopra indicati e previste dall'articolo	
	10, comma 1, lettera a), d.lgs. 460/1997.	
	Al fine di raggiungere gli scopi prefissati,	
	impegnandosi ad intervenire sulle condizioni di	
	svantaggio ed emarginazione ed improntando la	
	propria azione ad una solidarietà fondata sui	
	valori di uguaglianza la Fondazione intende:	
	- promuovere direttamente e/o indirettamente	
	raccolte di fondi e/o aiuti materiali destinati ad	
	iniziative di sostegno a favore di persone	
	svantaggiate sul piano economico, fisico e sociale;	

	- finanziare attività rivolte alla promozione dei	
	diritti umani, alla lotta alla povertà, sia	
	promosse e gestite direttamente sia gestite da	
	altri enti (inclusi scuole, enti religiosi,	
	ospedali), istituzioni, associazioni o altre	
	fondazioni ETS, Onlus o Ong;	
	- promuovere e/o finanziare e/o condurre studi e	
	ricerche attinenti il proprio scopo;	
	- realizzare, vendere e distribuire pubblicazioni	
	inerenti lo scopo della Fondazione su qualsiasi	
	tipo di supporto mediatico;	
	- promuovere e realizzare manifestazioni di ogni	
	genere, come mostre, spettacoli, conferenze,	
	dibattiti, tavole rotonde, convegni, congressi,	
	eventi sportivi, nonché finanziare analoghe	
	manifestazioni realizzate da enti pubblici o	
	privati, nell'ambito dell'attività istituzionale;	
	- promuovere e produrre comunicazioni anche di	
	tipo pubblicitario inerenti lo scopo della	
	Fondazione, attraverso tutti i vari mezzi di	
	comunicazione esistenti;	
	- intrattenere rapporti e scambi culturali con	
	scuole, università, istituti e centri di ricerca,	
	purché utili agli scopi sociali, anche con	
	associazioni e fondazioni in ambito italiano e	

	internazionale che perseguano scopi similari;	
	- organizzare attività di informazione,	
	comunicazione, e dibattito al fine di	
	sensibilizzare l'opinione pubblica e i legislatori	
	sui temi riguardanti la promozione degli scopi	
	della Fondazione;	
	- cooperare con tutti coloro che, nei più svariati	
	campi della vita culturale e sociale, operano in	
	difesa della dignità umana e per la solidarietà	
	tra gli uomini e i popoli, e che perseguano	
	finalità anche parzialmente coincidenti con gli	
	scopi e le finalità della Fondazione.	
	La Fondazione intende partecipare ad associazioni,	
	fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e	
	private, la cui attività sia rivolta, direttamente	
	o indirettamente, al perseguimento di scopi	
	analoghi a quelli della Fondazione medesima,	
	nonché, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche	
	alla costituzione degli organismi anzidetti; la	
	Fondazione intende anche stipulare convenzioni per	
	l'affidamento a terzi di parte di attività.	
	Art. 3 - Attività secondarie, strumentali,	
	accessorie e connesse	
	La fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6	
	d.lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di	

	interesse generale di cui al precedente articolo,	
	a condizione che siano secondarie e strumentali	
	rispetto alle attività di interesse generale, e	
	siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai	
	decreti applicativi del d.lgs. 117/2017 e dalla	
	normativa vigente.	
	Art. 4 - Patrimonio	
	Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale	
	costituisce il fondo di dotazione e potrà essere	
	incrementato e/o alimentato da:	
	A) dal fondo di dotazione iniziale;	
	B) conferimenti in denaro o beni mobili e	
	immobili, o altre utilità impiegabili per il	
	perseguimento delle finalità, effettuati	
	successivamente dal Fondatore, ove specificamente	
	destinati all'incremento del patrimonio;	
	C) beni mobili e immobili che pervengano o	
	perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione,	
	compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le	
	norme del presente Statuto, ove specificatamente	
	destinati all'incremento del patrimonio;	
	D) lasciti ed elargizioni fatte da enti o da	
	privati con espressa destinazione a incremento del	
	patrimonio e comunque destinati alle finalità	
	istituzionali;	

	E) contributi attribuiti al patrimonio	
	dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti	
	territoriali o da altri enti pubblici;	
	F) avanzi di amministrazione che, con delibera	
	dell'Organo Amministrativo, può essere destinata a	
	incrementare il patrimonio.	
	La Fondazione trae le risorse economiche	
	necessarie allo svolgimento della propria attività	
	principalmente da contributi pubblici e privati,	
	donazioni e lasciti testamentari, rendite	
	patrimoniali ed attività di raccolta fondi.	
	La Fondazione, inoltre, trae le sue risorse	
	attraverso la vendita diretta di beni acquisiti da	
	terzi a titolo gratuito.	
	Il patrimonio, comprensivo di ricavi, rendite,	
	proventi, entrate comunque denominate è utilizzato	
	esclusivamente per lo svolgimento dell'attività	
	istituzionale ai fini del perseguimento delle	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale.	
	E' vietata la distribuzione, anche in modo	
	indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché	
	fondi, riserve o capitale, comunque denominati,	
	durante la vita della Fondazione, a fondatori,	
	lavoratori e collaboratori, amministratori e altri	

	componenti degli organi sociali.	
	I principi ai quali la Fondazione si atterrà, in	
	merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta	
	di fondi e risorse in genere, alla destinazione,	
	alle modalità di erogazione di denaro, beni o	
	servizi, saranno quelli di equità sociale, di	
	assenza di speculazione ed equità di distribuzione	
	tra i vari progetti, in ossequio a quanto previsto	
	dal comma 2, art. 38, d.lgs. 117/2017.	
	Le attività della Fondazione non possono essere	
	rese nei confronti di chi faccia parte dell'Ente	
	stesso.	
	Le opere donate da Padre Sidival, che	
	costituiscono il patrimonio della Fondazione, sono	
	custodite presso il Convento di San Bonaventura al	
	Palatino, sito in Roma, Via di San Bonaventura n.	
	7, luogo in cui risiede Padre Sidival e delle	
	quali il medesimo è depositario.	
	Art. 5 - Organi della Fondazione	
	Gli organi della Fondazione sono:	
	- il Consiglio di Amministrazione	
	- il Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	- il Comitato scientifico	
	- il Sindaco Unico	
	Art. 6 - Il Consiglio di Amministrazione	

	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un	
	minimo di 2 (due) ad un massimo di 7 (sette)	
	membri, che durano in carica per tre esercizi e	
	sono rieleggibili.	
	Sono membri del Consiglio di Amministrazione: il	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione ed i	
	Consiglieri inizialmente nominati dal Fondatore di	
	cui due scelti tra gli ordinati della Provincia	
	dei Frati Minori di San Bonaventura.	
	Alla scadenza dei membri nominati dal Fondatore,	
	il Consiglio uscente delibererà il numero di	
	componenti del nominando Consiglio	
	d'Amministrazione.	
	Il nuovo Consiglio di Amministrazione sarà	
	composto:	
	- per il 40%, da Consiglieri nominati dal	
	Fondatore o, in caso di cessazione, decesso o	
	rinuncia da parte di quest'ultimo, dal Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione in carica;	
	- per il 60% per cooptazione dai soli Consiglieri	
	uscenti all'unanimità.	
	In caso di nomina di un Consigliere da parte	
	dell'assemblea degli Associati-Aderenti, dette	
	percentuali verranno conseguenzialmente ridotte	
	nel rispetto delle proporzioni.	

	In caso di cessazione dalla carica di un membro	
	del Consiglio di amministrazione per decesso,	
	rinuncia o revoca il Consiglio di Amministrazione	
	coopererà il sostituto nel rispetto delle	
	percentuali suddette.	
	In caso di cessazione dalla carica della	
	maggioranza dei membri del Consiglio, l'intero	
	organo collegiale decadrà dall'incarico e si	
	procederà alla nomina del nuovo Consiglio ai sensi	
	dei commi precedenti.	
	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di	
	norma in sede ordinaria due volte all'anno e in	
	sede straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo	
	giudichi necessario o ne sia fatta richiesta	
	scritta da due membri suoi membri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente con avviso	
	scritto inviato a mezzo raccomandata A.R. o tramite	
	pec e ricevuto otto giorni prima, con	
	l'indicazione dell'ordine del giorno.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono	
	valide se è presente la maggioranza dei membri che	
	lo compongono.	
	Le adunanze si potranno svolgere tramite	
	videoconferenza, con l'utilizzo di mezzi di	
	telecomunicazione che garantiscano la	

	partecipazione a distanza.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta	
	dei presenti, a votazione palese.	
	In caso di parità di voti prevale il voto del	
	Presidente.	
	In sede straordinaria, per le modifiche dello	
	Statuto, degli scopi, per lo scioglimento e la	
	trasformazione della Fondazione il Consiglio di	
	Amministrazione delibera con la maggioranza di due	
	terzi dei propri membri in carica.	
	I verbali delle deliberazioni del Consiglio di	
	Amministrazione devono essere trascritti in ordine	
	cronologico su apposito registro e devono essere	
	sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.	
	I componenti il Consiglio di Amministrazione non	
	percepiscono alcun compenso per l'attività svolta,	
	salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute	
	per ragione dell'ufficio.	
	Al Consiglio di Amministrazione spetta:	
	- di stabilire le linee generali delle attività	
	della Fondazione;	
	- di realizzare il programma di lavoro,	
	promuovendone e coordinandone l'attività e	
	autorizzandone la spesa;	
	- di curare la tenuta dei libri sociali di sua	

	competenza;	
	- di approvare entro il mese di dicembre il	
	bilancio preventivo dell'anno seguente ed entro il	
	mese di aprile il bilancio consuntivo dell'anno	
	precedente;	
	- di deliberare gli acquisti e le alienazioni di	
	beni mobili di valore ed immobili;	
	- di disporre il migliore impiego del patrimonio;	
	- di deliberare su eventuali accordi di	
	collaborazione tra la Fondazione ed altri enti	
	privati, nazionali od internazionali;	
	- di provvedere alla assunzione e al licenziamento	
	dell'eventuale personale determinandone il	
	trattamento economico;	
	- di deliberare la eventuale costituzione di	
	commissioni, comitati e centri di studio,	
	regolandone il funzionamento e la eventuale	
	retribuzione;	
	- di deliberare sulla stipulazione di atti e	
	contratti con i privati e la pubblica	
	amministrazione;	
	- di deliberare di promuovere o di resistere ad	
	azioni giudiziarie con ogni potere anche	
	transattivo;	
	- di individuare i soggetti beneficiari degli	

	interventi della Fondazione;	
	- di deliberare su eventuali modifiche statutarie;	
	- di nominare il Sindaco Unico;	
	- di determinare annualmente la misura del	
	conferimento di contributi in denaro o di beni,	
	materiali e immateriali necessaria per assumere la	
	qualifica di Associato-Aderente;	
	- assume i provvedimenti di esclusione degli	
	Associati-Aderenti;	
	- di approvare l'eventuale regolamento della	
	Fondazione;	
	- di deliberare in ordine al patrimonio della	
	Fondazione;	
	- di deliberare in merito allo scioglimento della	
	Fondazione e alla devoluzione del suo patrimonio,	
	in conformità all'art. 11 del presente Statuto;	
	- di nominare i membri del Comitato scientifico;	
	- di disporre all'unanimità degli aventi diritto e	
	con l'esclusione del soggetto interessato la	
	revoca di uno dei propri membri.	
	Art. 7 - Il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione	
	Il Socio Fondatore è il Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione.	
	In caso di dimissioni o cessazione dalla carica il	

	Fondatore potrà designare il nuovo Presidente, e	
	in caso di decesso del Fondatore, la designazione	
	del nuovo Presidente spetterà al Ministro	
	Provinciale della Provincia dei Frati Minori di	
	San Bonaventura in carica, o a persona da	
	quest'ultimo designata.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha	
	la rappresentanza legale della Fondazione di	
	fronte ai terzi.	
	Inoltre, il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione:	
	- convoca il Consiglio di Amministrazione e lo	
	presiede proponendo le materie da trattare;	
	- firma gli atti e quanto occorra per	
	l'esplicazione di tutti gli affari che vengano	
	deliberati;	
	- sorveglia il buon andamento amministrativo della	
	Fondazione;	
	- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la	
	riforma nel caso in cui si renda necessario;	
	- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del	
	Consiglio di Amministrazione;	
	- si esprime sulle domande di ammissione degli	
	Associati-Aderenti;	
	- convoca le assemblee degli Associati-Aderenti	

	sia su loro richiesta che in base all'ultimo	
	capoverso dell'art. 9;	
	- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento	
	opportuno nel più breve tempo, sottoponendoli a	
	delibera del Consiglio di Amministrazione nella	
	seduta successiva e comunque entro 30 giorni;	
	In caso di mancanza o di impedimento del	
	Presidente ne fa le veci il membro del Consiglio	
	di Amministrazione più anziano di età.	
	La carica di Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione è a tempo indeterminato, e viene a	
	cessare per decesso o rinuncia da parte di	
	quest'ultimo.	
	Art. 8 - Comitato scientifico	
	Il Comitato Scientifico, nominato dal Consiglio di	
	Amministrazione, elegge tra i suoi componenti un	
	coordinatore.	
	Si può costituire in gruppi di lavoro per	
	specifiche materie e può attribuire ai suoi membri	
	la competenza su singoli argomenti.	
	Il Comitato scientifico fornisce agli organi	
	statutari il proprio parere consultivo sulle	
	iniziative della Fondazione, con particolare	
	riguardo:	
	- alle eventuali attività di vendita diretta o	

	indiretta, per il tramite di intermediari, di beni	
	acquisiti da terzi anche a titolo gratuito al fine	
	di sovvenzionare le attività istituzionali e	
	quelle strumentali al funzionamento della	
	fondazione stessa;	
	- all'organizzazione diretta di mostre o con	
	l'intermediazione di soggetti esperti nel settore,	
	al fine sempre della costituzione di un patrimonio	
	la cui rendita sia permanentemente destinata al	
	perseguimento dello scopo istituzionale della	
	fondazione;	
	- all'organizzazione di convegni e seminari ed a	
	iniziative culturali.	
	Il Comitato scientifico dura in carica un massimo	
	di cinque anni ed i suoi componenti possono essere	
	riconfermati.	
	Padre Sidival presiede il Comitato scientifico ed	
	è componente permanente fino a revoca o dimissioni.	
	Art. 9 - L'Organo di controllo - Il Sindaco Unico	
	La Fondazione si dota di un organo di controllo	
	monocratico, composto da un soggetto denominato	
	Sindaco Unico, scelto tra i revisori legali	
	iscritti nell'apposito registro.	
	Al Sindaco Unico si applica l'art. 2399 del codice	
	civile, esso deve essere nominato dal Consiglio di	

	Amministrazione fra le persone fisiche aventi i	
	requisiti previsti dall'art. 30 del d.lgs.	
	117/2017, deve inoltre essere un revisore legale	
	iscritto nell'apposito registro, a prescindere dal	
	superamento dei limiti di cui all'art. 31 del	
	d.lgs. 117/2017.	
	Il Sindaco Unico vigila sull'osservanza della	
	legge e dello statuto e sul rispetto dei principi	
	di corretta amministrazione, anche con riferimento	
	alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno	
	2001 n. 231, qualora applicabili, nonché	
	sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile e sul suo concreto	
	funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo	
	contabile e la revisione legale dei conti.	
	Esercita inoltre compiti di monitoraggio	
	dell'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale, avuto	
	particolare riguardo alle disposizioni di cui agli	
	articoli 5, 6, 7 e 8 del d.lgs. 117/2017 ed	
	attesta che il bilancio sociale sia stato redatto	
	in conformità alle linee guida di cui all'articolo	
	14 dello stesso decreto.	
	Il bilancio sociale dà atto degli esiti del	
	monitoraggio svolto dal Sindaco Unico.	

	Il Sindaco Unico può in qualsiasi momento	
	procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a	
	tal fine, può chiedere agli amministratori notizie	
	sull'andamento delle operazioni sociali o su	
	determinati affari.	
	Il Sindaco Unico partecipa senza diritto di voto	
	alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione.	
	Il Sindaco Unico resta in carica sino	
	all'approvazione del bilancio consuntivo relativo	
	al terzo esercizio successivo alla sua nomina e	
	può essere riconfermato.	
	Art. 10 - Associati-Aderenti	
	Gli Associati-Aderenti sono ammessi previo assenso	
	del Presidente del Consiglio di Amministrazione.	
	Qualora entro 45 giorni di calendario dalla	
	domanda di ammissione il Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione non si sia pronunciato la	
	domanda deve intendersi rigettata.	
	La qualifica di Associato-Aderente dura 2 anni e	
	viene rinnovata automaticamente attraverso un	
	nuovo conferimento.	
	La qualifica di Associato-Aderente si perde in	
	caso di comportamenti non conformi alle finalità	
	della Fondazione, con provvedimento assunto dal	
	Consiglio di Amministrazione non reclamabile.	

	La perdita della qualifica di associato non dà	
	diritto alla ripetizione dei conferimenti.	
	Gli Associati-Aderenti, nell'ambito di assemblee a	
	loro riservate, potranno nominare un consigliere	
	in conformità a quanto sarà deliberato dal	
	Consiglio di Amministrazione, le assemblee saranno	
	convocate dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione e delibereranno validamente, a	
	maggioranza semplice, indipendentemente dal numero	
	dei soci presenti.	
	Almeno una volta all'anno il Presidente del	
	Consiglio di amministrazione convoca l'assemblea	
	degli Associati-Aderenti al fine di fornire	
	informazioni sull'attività della Fondazione.	
	Art. 11 - Entrate e Bilancio	
	L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio	
	il primo gennaio e termina il trentun dicembre di	
	ciascun anno.	
	Entro il mese di novembre il Consiglio di	
	Amministrazione approva il bilancio economico di	
	previsione dell'esercizio successivo sul quale il	
	Sindaco Unico deve formulare un parere scritto	
	entro trenta giorni.	
	Entro il mese di aprile il Consiglio di	
	Amministrazione approva il bilancio consuntivo	

	dell'esercizio decorso. Anche in tal caso il	
	relativo progetto deve essere presentato al	
	Sindaco unico almeno un mese prima ed il Sindaco	
	Unico deve formulare un parere scritto entro	
	trenta giorni.	
	Dopo l'approvazione, il Consiglio di	
	Amministrazione procede agli adempimenti di	
	deposito previsti dal d.lgs. 117/2017.	
	Il Consiglio di Amministrazione documenta,	
	altresì, il carattere secondario e strumentale	
	delle attività di cui all'art. 6 d.lgs. 117/2017 a	
	seconda dei casi, nella relazione di missione o in	
	un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o	
	nella nota integrativa al bilancio.	
	I documenti relativi al bilancio sono redatti in	
	conformità a quanto previsto dal d.lgs. 117/2017.	
	La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai	
	sensi del d.lgs. 117/2017.	
	Art. 12 - Estinzione e Scioglimento della	
	Fondazione	
	La Fondazione si estingue qualora siano esauriti	
	gli scopi statutari ovvero ne sia divenuta	
	impossibile la realizzazione.	
	La Fondazione si estingue, altresì, nel caso di	
	insufficienza del patrimonio, qualora il Fondatore	

	non abbia provveduto al reintegro entro sei mesi	
	dalla richiesta del Consiglio di Amministrazione.	
	L'estinzione è deliberata dal Consiglio di	
	Amministrazione con il voto di due terzi dei	
	membri in carica.	
	In caso di scioglimento della Fondazione, per	
	qualsunque causa, il patrimonio verrà devoluto con	
	deliberazione del Consiglio di Amministrazione,	
	che ne nomina il Liquidatore, previo parere	
	positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 del d.lgs.	
	117/2017, ove istituito: i) alla Provincia di San	
	Bonaventura dei Frati Minori; ii) qualora ciò non	
	fosse possibile, alla Frati Minori Lazio Onlus;	
	iii) qualora la stessa non fosse più attiva, ad	
	altro Ente del Terzo Settore ispirato al carisma	
	Francescano proprio del Fondatore, da individuarsi	
	a cura del Consiglio di Amministrazione; iv)	
	infine, in loro mancanza, alla Fondazione Italia	
	Sociale, salva diversa destinazione imposta dalla	
	legge, o, in mancanza, alla Fondazione Italia	
	Sociale.	
	I beni concessi in godimento alla Fondazione,	
	all'atto dello scioglimento della stessa	
	torneranno nella disponibilità dei soggetti	
	concedenti	

	Art. 13 - Personalità giuridica	
	Nelle more dell'istituzione del Registro Unico	
	Nazionale del Terzo Settore di cui al d.lgs.	
	117/2017, mediante la cui iscrizione le fondazioni	
	possono ottenere il riconoscimento della	
	personalità giuridica, il Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione presenterà, ai sensi del d.p.r.	
	del 10 febbraio 2000, n. 361, la domanda affinché	
	alla Fondazione venga riconosciuta personalità	
	giuridica, con tutte le conseguenze legali che ne	
	deriveranno.	
	Art. 14 - Clausola di rinvio	
	Per quanto non previsto dal presente Statuto e	
	dall'Atto Costitutivo, si applicano gli articoli	
	14 e seguenti del codice civile e le altre norme	
	vigenti.	
	Art. 15 - Disposizioni transitorie	
	Nelle more della operatività del Registro Unico	
	del Terzo Settore, qualora la Fondazione	
	richiedesse l'iscrizione nel registro delle	
	persone giuridiche si renderanno applicabili	
	esclusivamente le norme del presente statuto	
	compatibili con le disposizioni del codice civile	
	sulle fondazioni, non potrà essere utilizzata la	
	locuzione Ente del Terzo Settore nè l'acronimo	

[illegible]

[illegible]